

Antonio Carrozza *

A conclusione delle esposizioni di carattere giuridico che abbiamo ascoltato nella sessione odierna di lavori, mi sia consentito di intervenire con alcune brevi considerazioni, a chiusura delle due relazioni giuridiche (Tamponi e Casadei) e delle comunicazioni che hanno fatto seguito alle relazioni (Massart, D'Addezio, Porru, Abrami), anch'esse, come le relazioni, molto stimolanti.

In sostanza mi pare che tutto ciò che è stato detto venga a confermare un certo mio modo di vedere i rapporti che al presente intercorrono fra diritto agrario, diritto forestale (o, con nome che penalizza la materia, legislazione forestale) e diritto dell'ambiente. Il titolo stesso del XVII Incontro di studio del Ce.S.E.T. giustifica il fatto che se ne parli, o meglio se ne riparli, a proposito del tema generale bosco-ambiente. Rapporti che per noi giuristi sembra venuto il momento di (cercare di) definire: dopo la presa in considerazione del diritto ambientale non è più possibile soprassedere, anche se ora v'è la complicazione di dover precisare un rapporto trilaterale, quando già era incerta la natura del rapporto semplicemente bilaterale fra l'agrario ed il forestale.

Occorre chiarire che non si tratta semplicemente di fare o disfare qualcosa nel grembo delle classificazioni dei rami del diritto, per il gusto accademico di teorizzare prospettive che non hanno rispondenza nella natura dei fatti e delle cose né rapporto col mondo economico-giuridico nel quale oggi ci troviamo immersi. No, non è solo voluttà di concettualismi quella che ci induce oggi a cercare l'essenza di tre rami del diritto che — a causa della loro indubbia *affinità* — mentre da un lato dovrebbero concorrere al raggiungimento di una soluzione soddisfacente in base all'insieme dei loro apporti interdisciplinari, d'altro lato creano inevitabilmente delle competizioni allorché si tratta di delimitare i confini delle aree che

* Prof. ordinario di Diritto agrario nell'Università di Pisa.

agli specialisti (sempre più specializzati) spetta di coltivare, o si tratta di organizzare gli insegnamenti corrispondenti, ecc.

Forse questa è un'esigenza particolarmente sentita dai cultori di discipline giuridiche, anche per il carattere formalistico delle loro elaborazioni. Meno importanza, a quanto pare, hanno le preoccupazioni di questo tipo in altri ambienti scientifici: per esempio ho letto affermazioni del genere fatte da cultori di materie economico-estimative, che la *silvicoltura* non fa parte dell'*agricoltura*. Ma allora, mi chiedo, dove la silvicoltura andrebbe collocata? Forse fuori del settore primario?

- a) Cominciamo dalla relazione *diritto agrario-diritto forestale*. Se si accetta la premessa generale della teoria agro-biologica che riconosce l'essenza dell'agricoltura (nel significato più ampio) nella presenza di una attività di allevamento di animali o di vegetali, si giunge con facilità alla conclusione che la silvicoltura non è altro che una specie di allevamento di natura vegetale, non potendosi rilevare una differenza essenziale fra coltivazione del suolo privo di piantagioni arboree del tipo bosco e coltivazione del suolo boscato. In questo senso la previsione disgiunta della silvicoltura rispetto alla coltivazione del suolo contenuta nell'art. 2135 del codice civile va interpretata come una accidentalità del diritto positivo scarsamente influente sulla valutazione autonoma, come attività agricola primaria, della silvicoltura stessa. Al contrario si giustificerebbe pienamente l'abbinamento risultante dalla nota formula costituzionale dell'art. 117, che parla di « agricoltura e foreste ». Tutto ciò depone a favore della riconduzione del forestale all'agrario, sotto il profilo sia normativo che scientifico.

È facile peraltro osservare che l'assimilazione della silvicoltura alle altre specie di attività agricola appare valida soprattutto (e secondo taluno, esclusivamente) per quella porzione del diritto forestale, inteso come complesso di principi e di norme, che afferisce all'impresa di coltivazione del bosco, mentre la correlazione si affievolisce o addirittura svanisce in tutte quelle altre parti del diritto forestale in cui prevalgono gli scopi di tutela dei servizi pubblici che il bosco presta, del mantenimento dell'ecosistema e degli equilibri ecologici.

- b) Passando alla relazione *diritto agrario-diritto ambientale*, e preso atto che effettivamente sta delineandosi un vero e proprio diritto

ambientale genericamente proteso alla tutela dell'ambiente, non si deve faticare troppo per constatare una differenza di fondo fra diritto agrario e diritto ambientale. È vero che per molto tempo il diritto agrario (o per meglio dire l'esercizio dell'agricoltura) ha svolto anche la funzione accessoria di « guardiano della natura », ma si trattava pur sempre di una funzione accessoria, propria di qualunque ramo del diritto (e in particolare dell'amministrativo) che avesse come punto di riferimento fisico il territorio. Comunque questa funzione al servizio della natura e delle risorse naturali da conservare era ed è secondaria rispetto a quella che è sempre stata ed è la funzione di gran lunga prevalente ed assorbente, cioè la funzione produttiva, rispetto alla quale le prescrizioni del diritto ambientale fungono da limite. La distinzione che in un recente passato, data la sua autorevole origine dottrinale, è stata di moda, fra « agricoltura-protezione » e « agricoltura produzione » è in realtà equivoca, perché la vera ed autentica agricoltura non è la prima bensì la seconda. Questo non significa che il diritto agrario non debba, quando l'agricoltura è legata al territorio e capace quindi di influire sugli usi e consumi del territorio, tener presenti i condizionamenti alla produttività che in generale il diritto dell'economia, di cui il diritto agrario fa parte, deve subire in nome dell'interesse generale, così come li subisce, senza per questo mutare natura, la disciplina dell'industria.

- c) Quanto alla terza relazione, intercorrente fra *diritto forestale* e *diritto ambientale*, bisogna dire che anch'essa è molto più intima di quella precedentemente vista: almeno per quanto riguarda quella parte del regime giuridico che ha per mira la protezione degli equilibri ecologici, la conservazione delle risorse naturali, la valorizzazione del sociale e tutti gli altri obiettivi di carattere non produttivistico che possono essere raggiunti coinvolgendo nelle azioni di tutela il bosco e la foresta, considerato che bosco e foresta sono beni di valore ambientale o anche semplicemente paesistico e paesaggistico di enorme importanza. Questo comporta che se una porzione, quantitativamente forse la più consistente, del diritto forestale, è sul punto di divorziare dal diritto agrario, la direzione nuova ch'esso prenderà dovrebbe condurlo verso il diritto ambientale.